

DM 26 febbraio 1977

**Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dei periti industriali**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Di concerto con

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 27 gennaio e 2 novembre 1976;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Articolo 1

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, fino al decreto ministeriale 6 luglio 1973, sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

L. 5.000 per il perito industriale;

L. 3.000 per ogni aiuto di concetto.

Articolo 2

Il compenso dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell'art. 7, comma terzo, della tariffa predetta, è fissato in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 1.000 e un massimo di L. 40.000, oltre al rimborso delle spese.

Roma, addì 26 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia

BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici

GULLOTTI

IL Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN